

Comune di Stazzano

Provincia di Alessandria



Piazza Risorgimento n.6 Tel. 014365303 Fax 014362890 P.I. 00465090066 E-Mail: info@comune.stazzano.al.it
PEC: protocollo@pec.comune.stazzano.al.it

Ordinanza n.21/2017

Protocollo n. 4602

Oggetto : Carenza fornitura acqua potabile.

IL SINDACO

- Considerato il perdurare delle attuali condizioni atmosferiche caratterizzate da piovosità nulla, con conseguente calo della disponibilità idrica ed aumento dei consumi;
- Vista la comunicazione datata 10 luglio 2017 e pervenuta in pari data al n. 4584 del protocollo generale, dalla Società GESTIONE ACQUA S.p.A. di Cassano Spinola (AL), gestore della rete acquedottistica del Comune di Stazzano, che richiede l'emissione di un'ordinanza che vieti espressamente l'utilizzo dell'acqua potabile per usi diversi da quelli destinati al consumo umano (innaffiamento orti e giardini, irrigazione in generale, lavaggio cortili e spazi privati, riempimento vasche piscine ecc.) ;
- Ritenuto necessario adottare in via d'urgenza e per il tempo strettamente necessario ogni provvedimento che possa garantire i rifornimenti idrici alla popolazione anche al fine della tutela dell'igiene pubblica;
- Visto l'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
- Visto lo statuto comunale;

ORDINA

Viene fatto assoluto divieto di adoperare l'acqua dell'acquedotto comunale se non per usi domestici ed igienico – sanitari;

Viene fatto assoluto divieto di utilizzare l'acqua dell'acquedotto comunale per innaffiamento di orti e giardini,, irrigazione in generale, lavaggio cortili e spazi privati, riempimento vasche piscine ,lavaggio autoveicoli, ecc.

RENDE ALTRESI' NOTO

Che la presente ordinanza sarà revocata non appena la Società GESTIONE ACQUA S.p.A. di Cassano Spinola (AL), comunicherà l'avvenuto rientro nella norma della disponibilità idrica.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio.

Invio copia del presente provvedimento alla Società GESTIONE ACQUA S.p.A. di Cassano Spinola (AL).

AVVERTE

- che nei confronti di eventuali trasgressori si provvederà a termine delle vigenti norme in materia;
- che a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

L'Ufficio di Vigilanza è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Comunale, 11/07/2017



IL SINDACO
Geom. Pierpaolo Bagnasco

IBVICE SINDACO
(Bagnasco)